



Roma, 14/07/2011

Alle Sedi Provinciali e Territoriali

- Direzione
- Rapporti con gli enti

E p.c. Ai Dirigenti Generali Regionali

Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali

LORO SEDI

Nota Operativa n.16

Oggetto: decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106 concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia c.d." Decreto per lo sviluppo". Versamenti contributivi entro il giorno 16 del mese di scadenza per gli Enti che utilizzano il canale F24EP.

1. Premessa

Con decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106, è stata disposta, tra le altre, all'art. 7, comma 2, lett. bb) una modifica dell'articolo 32 *ter* del decreto legge n.185/2008, convertito in legge 2/2009, avente ad oggetto l'estensione dell'obbligo di utilizzo del canale F24 enti pubblici per il pagamento dei contributi previdenziali.

In particolare, il predetto art.7 ha introdotto il comma 1 bis e modificato il comma 3 dell'articolo 32 *ter*, individuando, il primo, nel giorno 16 del mese di scadenza il termine entro il quale poter effettuare i versamenti sia fiscali che contributivi, e il secondo, una particolare disciplina per i versamenti relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Termine di scadenza per i versamenti contributivi

- *Disciplina previgente*

Nel premettere che l'INPDAP ha nel tempo contribuito al processo di armonizzazione tra le varie disposizioni normative ed amministrative volte a disciplinare le modalità di versamento contributivo, è stata individuata, in via generale, una suddivisione tra quanto previsto per gli Enti iscritti alle ex Casse degli Istituti di Previdenza e quanto previsto per le Amministrazioni Statali.

Quanto ai primi, i termini per i versamenti venivano individuati dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge n.359/1987, convertito in legge n.440/1987, che stabiliva: “..con effetto dal 10 gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL)... Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale”.

Per il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, invece, i termini di versamento venivano disciplinati dalla Circolare del Ministero del Tesoro 6 dicembre 1996, n. 79 - Titolo III, la quale stabiliva che “I versamenti contributivi vanno effettuati mensilmente entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i correlativi pagamenti disposti”.

In presenza di tali disposizioni, l'Istituto ha adottato quale unico termine di scadenza dei versamenti contributivi quello previsto dalla legge, cioè, appunto, quello di cui al citato art.22.

In tale contesto, l'introduzione obbligatoria del canale di versamento F24 quale mezzo di pagamento dei contributi per la quasi totalità delle amministrazioni iscritte all'Istituto, ha reso necessario un ulteriore adattamento, finalizzato a ricondurre ad unità i termini di scadenza previsti per gli enti tenuti all'utilizzo del modello F24 enti pubblici e per gli enti tenuti all'utilizzo dell'F24 ordinario (nella sua duplice forma di F24 ordinario ed F24 elementi identificativi).

Si rammenta al riguardo che, ai sensi del D.M. 12 marzo 2010, tenuti all'utilizzo del canale F24 EP sono gli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché le amministrazioni e le società, titolari di conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato, che già si avvalgono dello stesso modello per il versamento delle ritenute Irpef e dell'Irap; gli Enti e le Amministrazioni statali diversi da quelli così indicati sono invece tenuti all'utilizzo dell'F24 ordinario (cfr per un maggior dettaglio la circolare Inpdap n.19/2010).

In relazione all'utilizzo dei quest'ultima tipologia di modello, l'art.18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevedeva espressamente la possibilità di versamento entro il giorno 16 del mese di scadenza; viceversa, nulla veniva stabilito dall'art.32 *ter* del citato decreto legge 185/2008 relativamente ai pagamenti da effettuare attraverso il canale F24 enti pubblici.

- *Innovazione legislativa*

Per garantire l'uniformità normativa e concentrare così in un'unica scadenza i termini entro i quali le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, il legislatore è intervenuto appunto attraverso l'introduzione del comma 1bis all'art.32 *ter*, che testualmente dispone: *"Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. ... Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011"*.

Ne consegue pertanto che, a decorrere dal 1° luglio c.a., per i versamenti contributivi in scadenza nel mese di luglio, è possibile effettuare il pagamento entro il giorno 16 e non più entro il giorno 15, sia per gli enti tenuti all'utilizzo dell'F24 ordinario che per quelli tenuti all'utilizzo dell'F24 enti pubblici.

3. Deroga alla disciplina sanzionatoria per versamenti tardivi

L'art.32 *ter* del decreto legge 185/2008 viene ulteriormente modificato dall'art.7 del decreto legge 70/2011, convertito nella legge 12 luglio 2011, n.106, nella parte in cui prevede, al comma 3, che *"Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello F24 enti pubblici... non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita"*.

Viene stabilita, di fatto, con la modifica del comma 3, l'inapplicabilità delle sanzioni nelle ipotesi di versamenti contributivi eseguiti tardivamente, ma comunque entro i due mesi successivi alla scadenza prevista.

E' bene precisare, al riguardo, che:

- 1) il comma 3 dell'art.32 *ter*, come modificato, si riferisce espressamente ai versamenti *"da eseguire mediante modello F24 enti pubblici"*; pertanto, essendo stata fissata nel giorno 1° novembre la data di entrata in vigore

dell'obbligo di versamento con F24 EP anche per i versamenti contributivi all'INPDAP, la deroga ricomprende tutti i versamenti di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, effettuati successivamente al giorno 15 novembre e non oltre il 15 marzo 2011;

- 2) la deroga è riferibile esclusivamente ai versamenti effettuati dagli enti tenuti all'utilizzo del modello F24 enti pubblici e non anche del modello F24 ordinario;
- 3) la deroga al sistema sanzionatorio è riferibile esclusivamente alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 8 dell' art.116 della legge 388/2000 e, pertanto, alle ipotesi di omissione/ritardo e non anche alle ipotesi di evasione, di cui alla lettera b) dello stesso comma.

4. Ulteriori precisazioni

In tale contesto si coglie l'occasione per precisare che essendo l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali strettamente connaturato al momento dell'erogazione delle retribuzioni, il versamento della contribuzione deve avvenire entro i primi sedici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione.

Qualora la retribuzione venga corrisposta in mesi diversi da quelli di competenza, la contribuzione deve essere versata entro i primi sedici giorni del mese successivo a quello di emissione del mandato della retribuzione stessa.

Conformemente si era già espresso l'allora Ministero del Tesoro con la circolare 12 giugno 1989, n.3/I.P. in merito all'ambito di applicazione dell'art.22, comma 1, del decreto legge n.359/87, convertito in legge n.440/87.

Ne discende quindi che, in caso di ritardato versamento dei contributi previdenziali, le relative sanzioni devono essere applicate a decorrere dal 17° giorno del mese successivo a quello di emissione del mandato delle retribuzioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Diego De Felice

